



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

IL DIRITTO DEI TRATTATI: LE RISERVE

Definizione di riserva

È una **dichiarazione unilaterale**, qualunque ne sia la formulazione o denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato.

(Art. 2(1)(d), Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969)

Tipologie di riserve

- **ECCETTUATIVE:** escludono l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato;
- **MODIFICATIVE:** modificano gli effetti giuridici di alcune disposizioni del trattato;
- **INTERPRETATIVE:** conferiscono una determinata interpretazione ad un termine o ad una clausola del trattato

RISERVA INTERPRETATIVA

È una dichiarazione unilaterale con la quale uno Stato o un' O.I. conferisce una determinata interpretazione al trattato o ad alcune sue disposizioni e subordina il proprio consenso ad essere vincolato al trattato a tale interpretazione

(Guidelines, 1.4, UN Doc. A/66/10)

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

«È una dichiarazione unilaterale, quale che sia il nome ad essa attribuito, con la quale uno Stato o un'O.I. SPECIFICA O CHIARISCE il significato o l'ambito di applicazione del trattato o di alcune sue disposizioni»

(Guidelines, 1.2, UN Doc. A/66/10)

ma **NON INTENDE MODIFICARE** gli obblighi nascenti dal Trattato; “costituisce un mezzo ausiliario o complementare di interpretazione”.

(Guidelines, 4.7.1, UN Doc. A/66/10)
(es. art. 310 Convenzione di Montego Bay)

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA: ART. 310 CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE

Articolo 309 Riserve ed eccezioni

Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.

Articolo 310 Dichiarazioni

L'articolo 309 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a

Differenza tra riserva interpretativa e dichiarazione interpretativa

Una dichiarazione unilaterale costituisce una riserva o una dichiarazione interpretativa a seconda degli effetti giuridici che l'autore intende produrre

(Guidelines, 1.2, UN Doc. A/66/10)

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Belilos c. Svizzera*, 29 aprile 1988

Evoluzione della prassi internazionale

- Principio dell'integrità del trattato:

Uno Stato poteva formulare una riserva e divenire parte di un trattato solo se lo stesso trattato **prevedeva tale possibilità** oppure la riserva veniva accettata da tutti gli altri Stati

Evoluzione della prassi internazionale

- Principio di flessibilità:

Nel silenzio del trattato circa la possibilità di formulare riserve, uno Stato può divenire parte del trattato a condizione che

- i) almeno un altro Stato accetti la riserva;
- ii) la riserva non sia contraria **all'oggetto e allo scopo** del trattato

(Parere CIJ relativo alla Convenzione sul Genocidio, 1951)

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969

Art. 19 Formulazione delle riserve

Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che:

- a) la riserva non sia vietata dal trattato (es. art. 120, Statuto ICC);
- b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
- c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'**oggetto** e lo **scopo** del trattato.

N.B. Alcuni Stati hanno denunciato un trattato e successivamente vi hanno aderito nuovamente al solo fine di apporre riserve

Chi decide se una riserva è ammissibile?

- Gli Stati contraenti (obiezioni)?
- I giudici interni (validità)?
- Gli organi di risoluzione delle controversie (validità)?
- Gli organi di controllo del rispetto dei trattati (validità)?

(Guidelines, 3.2, UN Doc. A/66/10)

ESEMPIO DI RISERVA CONTRARIA ALL'OGGETTO E ALLO SCOPO DEL TRATTATO

Decisione del Comitato dei diritti umani delle
Nazioni Unite del 31.12.1999 nel caso

Kennedy c. Trinidad e Tobago

Cfr. HRC, General Comment No. 24, UN Doc.
CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6 (1994)

COMPETENZA A FORMULARE RISERVE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Nelle materie di cui all'art. 80 Cost.
potrebbero verificarsi 2 ipotesi:

Il Governo **non** tiene conto di una riserva formulata dal Parlamento nella legge di autorizzazione alla ratifica



Violazione grave del diritto interno sulla competenza a stipulare



Il trattato è invalido per la parte coperta dalla riserva

Il Governo formula una riserva **non** prevista dalla legge di autorizzazione alla ratifica



Restringe la portata degli obblighi che lo Stato va ad assumere



Validità della riserva

Procedura relativa alle riserve

- Le riserve possono essere **formulate** in occasione:
 - della firma (devono essere **confermate** nei trattati stipulati in forma solenne, art. 23 (2) CVDT);
 - della ratifica;
 - dell'adesione.
- Le riserve possono essere **ritirate** in qualsiasi momento

Non è necessario il consenso dello Stato che ha accettato la riserva (art. 22 (1) CVDT)
- L'**obiezione** ad una riserva va **formulata** entro 12 mesi dalla data della ricezione della notifica (Art. 20 § 5 CVDT)
- L'**obiezione** ad una riserva può essere **ritirata** in qualsiasi momento, salvo il trattato non disponga altrimenti (art. 22 (2) CVDT)

Rapporti tra Stati a seguito di apposizione di riserva

- A) rapporti tra Stati non riservanti:

il trattato si applica integralmente

- B) rapporti tra Stato riservante e Stato accettante:

il trattato si applica ad eccezione della clausola oggetto della riserva (riserve eccettuate)

o con le modifiche o nell'interpretazione volute dallo stato riservante (riserve modificative e interpretative)

Rapporti tra Stati a seguito di apposizione di riserva

- C) rapporti tra Stato riservante e Stato che formula un'obiezione 'semplice':

il trattato si applica ad eccezione della clausola oggetto della riserva (artt. 20 § 4 (b); 21 § 3 CVDT)

- D) rapporti tra Stato riservante e Stato che appone una riserva 'qualificata' :

il trattato **non** si applica

Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve

CDI – Guida alla Prassi sulle riserve nei trattati 2011

La CDI ha codificato la prassi successiva alla CVDT in tema di riserve in una «Guida alla prassi», nella quale sono contenute una serie di *Guidelines*/Linee guida concernenti:

1. Definizioni
2. Procedure
3. Ammissibilità delle riserve e delle dichiarazioni interpretative
4. Effetti giuridici delle riserve e delle dichiarazioni interpretative
5. Riserve, accettazione, obiezione dichiarazioni interpretative in casi di successione tra Stati

(cfr. Report of the ILC, 63° Sess.; Annex, UN Doc. 4/66/Add. 1)

Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve

- **Riserve 'tardive'**

Dopo la ratifica, accettazione, approvazione o adesione non è più possibile formulare riserve, salvo nel caso in cui siano accettate da tutti gli stati contraenti

oppure

le riserve incontrino la loro acquiescenza

(le obiezioni devono essere formulate entro 12 mesi dalla data della notifica della riserva)

(Guidelines 2.3, 2.3.2, 4.3.2., UN Doc. A/66/10)

Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve

- **Dichiarazioni incondizionate**

Possono essere sempre formulate a meno che non siano espressamente vietate dal trattato.

(Guidelines 3.5., UN Doc. A/66/10)

Poiché equivalgono a 'proposte', in caso di eventuali obiezioni il trattato entra comunque in vigore tra lo Stato che ha formulato la dichiarazione e quello obiettante

Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve

- **Riserve nei trattati sui diritti umani**
 - i) Inammissibilità della riserva
 - i) Principio *utile per inutile non vitiatur*

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988; Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995